

Username Password ricorda [Non sei ancora registrato? Registrati gratuitamente](#)



Cerca



A (s)proposito dell'art. 518 c.p.c. e d'intorni

Articolo di [Ernesto Cianciola](#), [Paola Cristiano](#) 08.06.2006

[Stampa](#)

A (s)proposito dell'art. 518 c.p.c. e d'intorni.

Alla ricerca del dato perduto? No: il dato è tratto!

Prime considerazioni su apparenti non-sense processualcivilistici nostrani.

di [Ernesto Cianciola](#) e [Paola Cristiano](#)

Una riflessione sulla nuova formulazione dell'[art. 518 c.p.c.](#) e sul neonato diritto della protezione del dato ci sembra doverosa compierla in un momento di estrema euforia (informatica) nel quale la tecnologia dei nuovi diritti o i nuovi diritti dell'informatica sembrano prevalere sulla sana razionalità dell'essere.

Infatti, queste brevi note scaturiscono da un incontro professionale con un attento ufficiale giudiziario e da una valutazione della fattispecie compiuta durante una lezione nella quale, volutamente, è stato fatto emergere il tema.

Il problema, in parole molto semplici, è il seguente: ai sensi e per gli effetti dell'[art. 518 c.p.c.](#) : "L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 (c.p.c.) e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva...Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi...".

A prescindere dalla considerazione della facilità con la quale il nostro legislatore si è dato a ipotizzare di Tribunali e uffici altamente informatizzati e dotati "di potenti mezzi messi a disposizione dallo Stato", di personale competente ed esperto nella redazione e trasmissione di dati on line (fatti che, per chi vive il quotidiano dei e nei Palazzi di Giustizia

italiani non necessariamente nelle metropoli, ma in periferia, trova davvero improbabili, fantascientifici, avveniristici e, sicuramente, non aderenti alla realtà¹), e delle modalità “agguerrite” con le quali è possibile operare il pignoramento (si vedano gli artt. 492, 517 e 518 c.p.c.), sorgono spontanei alcuni interrogativi che proviamo a sottoporre alla attenzione comune.

Infatti, la normativa in parola deve essere inquadrata all'interno del nostro sistema giudiziario e del complesso dell'ordinamento che prevede, tra l'altro, la vigenza del *Codice della Privacy*².

In particolare, la gestione dei dati personali e la “*essenzialità*” dell'art. 4 che segue (ideologicamente) gli articoli precedenti e che, dopo aver “definito”³ alcuni termini, individua, conseguentemente, i relativi ambiti di tutela dei dati personali.

È certo che:

1. La ripresa fotografica o audiovisiva di *beni* (e interni di uffici o abitazioni) *referibili* a un determinato soggetto (*il debitore*) costituisca trattamento di un “dato personale” inteso, per l'appunto, come “*qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica..., identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*”;
2. “*Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano*”, recita l'art. 1 del C.d.P., cardine e principio fondamentale e generale del nostro ordinamento giuridico;
3. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto “...*dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato*, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati”, recita l'art. 2 del C.d.P.
4. La legislazione attuale è più specifica di quella abrogata (L. 675/96) e corroborata di “pesanti” sanzioni amministrative, civili e penali che attengono alla tutela dei dati personali in capo a chi sia titolare o responsabile di un trattamento;
5. Il debitore è sicuramente un *interessato* al trattamento dei dati personali;
6. I dati raccolti in sede di pignoramento non rientrano tra i dati giudiziari di cui all'art. 4 del C.d.P., sicché non sembrerebbero applicabili gli artt. 21 e 22 del medesimo Codice;
7. La definizione di “*banca di dati*” come “qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”, *lettera p*);
8. La *riservatezza* è garantita al momento della notifica (art. 174 C.d.P. e la normativa novellata) proprio per salvaguardare il destinatario di un atto giudiziario, fosse anche di parte;
9. Al momento dell'accesso...non viene fornito, al debitore, un modulo di consenso informato...!

Per contro, emergono alcune perplessità, come:

1. Chi (e a spese di chi, almeno in linea di anticipazione) opera le riprese fotografiche o audiovisiva durante le operazioni del pignoramento? È un ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario? Può non essere *l'esperto* di cui parla la norma in questione?

2. Come vengono (e da chi) archiviati tali dati?

3. L'ufficiale giudiziario trasmette le copie del verbale prima di depositare il fascicolo in cancelleria o dopo?

4. Come vengono registrati, raccolti, organizzati, conservati (per quanto tempo?), elaborati, selezionati, utilizzati, cancellati, distrutti...tali dati?

5. E come viene registrata, raccolta, trattata, conservata (per quanto tempo?), elaborata, utilizzata, distrutta, eccetera, la relazione che il "professionista", ai sensi dell'art. 492, 8° co., c.p.c. compie (a mo' di indagini... investigative e attività di consulenza per conto dell'ufficiale giudiziario) "con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato"?

6. E il creditore istante? Chi lo controlla?

Cerchiamo di analizzare alcuni *possibili scenari*.

Il presente lavoro non è esaustivo della materia e siamo più che sicuri che alcune situazioni contingenti si realizzeranno al di là di ogni più fervida immaginazione. Siamo solamente preoccupati di come, con assoluta leggerezza, a parere nostro, il legislatore abbia fissato delle regole processuali che, in pratica, urtano con elementari norme del buon vivere civile e possano dar l'abbrivio a patologie o controversie giudiziarie a tutela della immagine e della riservatezza personale.

Infatti, non dovrebbero esserci dubbi che, di fatto e di diritto:

- vengano raccolti dati personali e identificativi di un soggetto (il debitore esecutato), se pur a fini di giustizia, con un consenso implicito (?) di un interessato;
- se pur non espressamente indicato, vi siano un titolare o un responsabile del trattamento che sfuggano a qualsiasi controllo o chiamata di responsabilità.

Innanzitutto l'ufficiale giudiziario dovrebbe non trattenere per sé alcunché (*Chi* sarebbe, altrimenti, il responsabile della archiviazione dei dati, se pur in via provvisoria? Come potrebbe inviare, dopo le ventiquattro ore canoniche, al creditore e al debitore, il frutto della sua attività di ricerca e catalogazione delle immagini?). Pertanto, dopo le operazioni, deve mettersi al computer e trasmettere il verbale alle persone interessate allegando le immagini realizzate (Confidiamo vivamente nell'organico e nella struttura degli uffici giudiziari! E speriamo che abbia un solo pignoramento al giorno...).

E se non è stato lui che, personalmente, le abbia effettuate? E se il fotografo non le consegna immediatamente per una qualsivoglia ragione? Se lo stesso pensi di trasmettergliene *on line* di lì a qualche ora? E se le avesse scattate in modo tradizionale? E i negativi? Come vengono *gestiti*⁴? È noto che tale attività è esercitabile sia con mezzi telematici che non.

E se il fotografo o il cineasta è un dilettante?

Ma se è un professionista, con laboratorio, avrà redatto il DPS? Dovrà rilasciare il modulo di consenso informato al debitore-*attore* (nel senso di *protagonista* di questa recita-a-soggetto o, meglio, sceneggiata tutta italiana)? E l'ufficiale giudiziario (perché il creditore, molte volte, non ne avrà la volontà o i mezzi o avrà la semplice *volontà* di cooperare con la macchina della giustizia che lui ha messo in moto), secondo noi, si dovrà avvalere più del secondo che non del primo. Non tanto perché dovrà avere elementi visivi o audiovisivi di buona qualità (che la naturale sprovvedutezza dell'istintivo, dell'improvvisato coadiutore non potrà assicurargli), quanto per la garanzia del diritto alla riservatezza dell'esecutato che solo la professionalità potrà garantirgli.

Qual è la garanzia nella conservazione, archiviazione, ...eccetera di tali atti e documenti in una cancelleria? Quale la certezza che i dati non vengano diffusi o, peggio, smarriti⁵?

L'accesso ai luoghi nel quale il debitore risiede o svolge la sua attività, è consentito per legge e l'*effetto sorpresa* deve essere contestuale: altrimenti il debitore potrebbe sottrarre beni al creditore precedente.

Unitamente all'ufficiale giudiziario e al creditore, deve accedere, si è detto, anche il fotografo (o una *troupe*, in caso di pignoramento presso una grande azienda? Ci sarà anche un "regista"? ... e che sicuramente adopererà una macchina digitale sia per i rilievi fotografici che per le riprese audiovisive⁶) che si costituisce, di fatto, nel tempo, un archivio vero e proprio di dati riguardanti diversi soggetti. Potrà/dovrà depositare/consegnare all'ufficiale giudiziario un cd o una chiave nella quale saranno riversate i risultati della ripresa. Ma, in barba ai *minimi etici* che dovrebbero, appunto, garantire il debitore che, una volta terminata la fase del pignoramento, nessuno sappia di quel che abbia in casa o in ufficio o altrove (ma, comunque, di sua proprietà, possesso o pertinenza, è ovvio), una serie di persone possono detenere, se pur *contra legem*, un *qualche cosa che permetta la sua identificazione nel tempo*.

Sicché, in un piccolo centro urbano o in un quartiere o in un condominio, il debitore viene saccheggiato della sua riservatezza ed ogni *cosa* della sua casa o del suo ufficio può essere lecitamente ripresa e diffusa on line, se pur tra soggetti che dovrebbero assicurarne la conservazione.

Come resistere alla tentazione di mostrare le foto o il video ad amici e colleghi (pensiamo al creditore, ovviamente. O a chi abbia ripreso i luoghi...) *disvelando* particolari di vita intima di un soggetto che resta, solamente, un debitore?

E chi controlla l'operatore fotografico che ben potrebbe scattare foto all'insaputa dei presenti o riprendere particolari della dimora che la denotino all'attenzione di terzi, sfuggendo ai normali controlli? Non è difficile tutto ciò: basta registrare, scattare immagini e non mostrarle subito.

È pur vero che siamo in un villaggio globale, in una casa di vetro; ma si è sempre sperato che all'interno delle mura domestiche regnasse la *privacy* (termine anglosassone più ampio, nella specificazione, della nostra *riservatezza* e che comprende anche il bisogno di sistemarsi la propria tana nel modo più confacente all'indole, alle caratteristiche, al vissuto, a un lo storico e storicizzato, che potrebbe, al limite, costituire *ex se* un dato personale)!

Quanti di noi, nella comune esperienza, sanno che un determinato bene, un modo di disporre gli oggetti, un particolare ninnolo (si pensi ad articoli di antiquariato) siano riconducibili a un determinato soggetto.

E come non lasciarsi vincere dalla voglia di curiosare nella intimità (sacra e preziosa) della vita di una persona senza essere un ladro!

E che commercio ci sarebbe sulle notizie vuoi della consistenza patrimoniale di un soggetto, vuoi delle sue abitudini quotidiane che, in una casa, lasciano tracce indelebili.

E cosa fare di fronte a tuguri o abitazioni miserrime, a case dove il mobilio è essenziale, dove la miseria debba godere di una sua dignità.

E che dire della relazione trasmessa da parte del professionista che abbia attinto informazioni anche presso l'anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche o istituti di credito?

Dovrà fornire tutte le garanzie possibili sulla *gestione*⁷ dei dati personali e identificativi che siano venuti in suo possesso. E li gestirà non come cliente! Infatti sarà nominato dall'ufficiale giudiziario e agirà nell'interesse del creditore (sui dati del debitore).

È ammissibile che un *quisvis de populo*, sia pure autorizzato e con limiti precisi, possa detenere (e per quanto tempo? E come li archivia, li distrugge?) dati personali senza *il consenso dell'...avente diritto, cioè dell'interessato*?

È possibile che mere esigenze di natura privatistica e creditoria⁸ possano scardinare la riservatezza di un soggetto che, se pur debitore, debba essere tutelato nei limiti e nel rispetto delle libertà⁹ e dei diritti fondamentali (quello all'immagine?) e della sua dignità?

E cos'è la dignità?

La *dignitas*, nei primordi, era, come ricordava Cicerone¹⁰: "*Iustitia est habitus animi communi utilitate conservata sua cuique tribuens dignitatem*"; il che è a dire...*quo quisque dignus est*. E oltre: "*Videndum est enim...ne maior benignitas sit quam facultates, tum ut pro dignitate cuique tribuatur. Id enim est iustitiae fundamentum*".

Un valore umano universale e imprescindibile, correlato proprio al concetto del bilanciamento dei diritti e delle pretese. Quell'*unique suum tribuere* che resta sia *a parte creditoris* che *a parte debitoris*.

La *dignitas* legislativamente e finalmente tutelata, dopo essere solamente stata un baluardo della morale, costruisce una conquista del diritto e va nel senso di riconoscimento di *minimo etico* del quale si accennava innanzi.

Quindi sembrerebbe di intendere che sia possibile, per taluni soggetti, costituirsi una banca di dati ed essere esonerato dall'obbligo del trattamento.

Ricordiamo che il *dato* diventa oggetto di tutela solo nell'ambito di un trattamento, quando vi siano un interessato e un responsabile (altrimenti non è disciplinato dal Codice della Privacy ma vi sono altre forme possibili di tutela giudiziaria); e in questo caso, come si ricordava nel titolo di questa breve riflessione, appare *perduto* da qualche parte nei

meandri di *Palagiustizia* possibili, di archivi non controllati, di catalogazioni inaccessibili e private, dove vi siano situazioni kafkiane ma dove, purtroppo, una volta passato il fiume rosso della posizione di debitore esecutato, esso sia tratto e non possa mai più essere restituito.

Non si può tornare indietro.

Ma questo deve valere per tutto e per tutti!

Infatti se è vero che la nuova normativa processuale renda possibili alcune violazioni del Codice della Privacy, è pur vero che non si può tornare indietro sui diritti che tutelano la persona umana da ogni invasione e pervasione di terzi, sia pure che vantino legittime pretese.

La legislazione moderna si attesta su *favor* ragionevoli verso i *soggetti deboli*: ma tale *status* deve essere inteso nel senso di coloro che abbiano bisogno di una maggior tutela giuridica.

Come ricordava Archita, “Un Altare e un Giudice sono la stessa cosa, perché a loro si rivolgono quelli che patiscono ingiustizia”.

E il debitore non può vedersi defraudato della sua dignità, della sua libertà, del suo dato personale e identificativo.

Altrimenti, a proposito ancora di villaggio globale, sarebbe un ritorno alla gogna.

E ci sembra che questo non sia un esempio della cultura giuridica di un popolo che ha diffuso il senso della legge nel mondo, che ha fatto comprendere all'umanità, anche attraverso il *jus gentium*, l'esistenza di quei *diritti naturali* che oggi, solamente per questioni di un diverso sapere giuridico, si appellano *umani*.

Note

[1](#) Il mondo dell'informatica e, soprattutto, quello dell'informatica giuridica, deve essere quello nel quale, effettivamente, concretamente la realtà si adegua alle scoperte e ritrovati tecnologici fornendo, al cittadino, un servizio migliore nel quale vengano maggiormente tutelati delicati aspetti della complessa persona umana che vanno dalla riservatezza alla soddisfazione dei bisogni elementari di giustizia. Altrimenti si rischia di vivere in un mondo alla Henry Potter: virtuale, fantastico, immaginifico dove la mente precorre il mero contingente, disancorandosi dal quotidiano.

[2](#) D'ora in poi citato come C.d.P. .-

[3](#) Sana abitudine di chiara origine anglosassone quella di definire i termini giuridici evitando sterili e vuoti bizantinismi sull'ermeneutica dei termini giuridici. Una sorta di *vocabolarizzazione* per necessità che costringe, però, l'interprete, a rivedere le normative pregresse al fine di individuare eventuali antinomie, comunque, in caso di simultanea vigenza delle norme! Valga l'esempio di definizione di “banca dati” contenuta nel C.d.P., nella normativa a tutela dei brevetti e sul diritto d'autore, nella (relativa) Direttiva 11 marzo 1996, n. 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (recepita nel D.L.vo 6

maggio 1999 n.169); oltre che a richiami indiretti o di fatto, come nel caso della direttiva ANFOV del 1° gennaio 1998 (*Codice di deontologia e di buona condotta per i servizi telematici*) o del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 70 (*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*). E tralasciamo una ricerca sulla *proprietà intellettuale*...!

4 Usiamo questa sola espressione per ricomprendere tutte e diciassette (*sic!*) possibilità date dal legislatore e indicate nell'art. 4, lett. a), C.d.P. .

5 Quale avvocato non ha l'esperienza di un fascicolo che si perde e che bisogna *ricostruire*?

6 Si immagini la scena della *videata* dei beni sottoposti a pignoramento nelle aule di giustizia o nell'ufficio del giudice o in cancelleria...! Le foto potrebbero essere ben presto un ricordo. Infatti una ripresa audiovisiva rende più immediata la *visione* (è il caso di dirlo) d'insieme e della scena: si ipotizzi il pignoramento in un luogo "tranquillo" dove vi siano oggetti di valore, quadri d'autore, argenteria. E non siamo su C.S.I. di Miami o di Las Vegas. Potremmo essere in una casa del centro di Milano o in una masseria lucana o in una *garçonnière* mansardata piemontese...Del resto siamo in una società fondata sull'immagine, sull'apparire.

7 Nel senso sopra riportato.

8 Lo spirito della legge dovrebbe essere quello di impedire una sottrazione di esecuto e l'eludere beni che potrebbero soddisfare le esigenze del creditore.

9 Ricordiamoci che è lecita la libertà di mentire e di non dire nulla che possa portare nocumento a se stesso o a terzi e che chiunque ha diritto a una difesa e a un giusto processo!

10 *De Inventione*.